



argomenti

Numero 2 - Giugno 2013

Sentenze e pareri



a cura di **Domenico D'Addario**

Atto amministrativo – Atto collegiale – Verbale – Nullità o falsità – Conseguenze – Deliberazione nulla.

1. La verbalizzazione dell'attività di un organo collegiale costituisce requisito essenziale dell'attività stessa, non sostituibile da altri elementi di prova, ancorché racchiusi in un atto scritto con funzione diversa da quella documentante; pertanto, la determinazione volitiva dell'organo e la sua verbalizzazione, sono elementi inscindibili dell'atto, con nullità assoluta delle prima e che, quandanche l'attività di verbalizzazione si collochi in epoca successiva rispetto alla riunione dell'organismo collegiale, è a tale momento che devono essere ricongiunti gli effetti giuridici (*rectius*: la giuridica sentenza) del deliberato.

TAR Lazio – Roma – Sez. I, 1 febbraio 2012, n. 1110 (Giurisdizione Amministrativa, n. 2/2012, pag. 334/II).

1) *Cfr, fra le tante, Cons. Stato. Sez. VI, 5 luglio 2000, n. 3708 e Tar Sardegna 24 gennaio 2001, n. 15.*

Accesso ai documenti – Parere legale – Accessibilità – Art. 2 D.P.C.M. N. 200 del 1996 – Criterio di applicazione.

1. Ai sensi dell'art. 2 D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, è illegittimo il diniego di ostensione di un parere legale reso nell'ambito di un procedimento finalizzato ad assumere una decisione amministrativa in ordine a una determinata richiesta, in quanto atto endoprocedimentale.

TAR Lazio – Roma – Sez. I, 2 febbraio 2012, n. 1137 (Giurisdizione Amministrativa, n. 2/2012, pag. 336/II).

1) *Cfr, Cons. Stato. Sez. VI, 30 settembre 2010, n. 7237.*

Trattamento economico pubblici dipendenti - Ferie non godute – Per causa malattia – Compenso sostitutivo – Spettanza.

1. Ai sensi degli artt. 1 L. 23 dicembre 1977, n. 937 e 14 comma d D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, l'interruzione della fruizione in tempo utile delle ferie già concesse all'impiegato pubblico (ovvero delle giornate di c.d. festività soppressa) che non dipenda dalla scelta dell'interessato, comporta la spettanza del diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del congedo ordinario non fruito, atteso che la detta mancata fruizione è la conseguenza di una causa non imputabile al lavoratore (nella specie, per malattia sofferta dall'impiegato).

TAR Lombardia – Milano, Sez. III, 1 febbraio 2012 n. 350 (Giurisdizione Amministrativa, n. 2/2012, pag. 277/II).

Inquinamento – Rifiuti agricoli – Materie fecali – Natura – Criterio di accertamento.

Inquinamento – Rifiuti agricoli – Fertirrigazione – Disciplina normativa – Portata derogatoria più ampia. Inquinamento – Rifiuti agricoli – Fertirrigazione – Modalità – Scarico diretto tramite condotte – Non occorre. Inquinamento – Rifiuti agricoli – Fertirrigazione – Presupposti.

1. Per le materie fecali, è attualmente necessaria una preventiva verifica finalizzata ad individuarne la collocazione entro i limiti fissati dal Regolamento

CE 1774/02 che ne determinerebbe l'esclusione dal novero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 185 comma 2, lett. b) e, nel caso in cui non operi la citata disposizione comunitaria, alla ulteriore verifica della sussistenza dei presupposti per l'esclusione fissati dall'art. 185 comma 1 lett. f), tenendo presente che dal confronto delle diverse formulazioni dell'art. 185 D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 emerge che è sempre costante nel tempo il riferimento alla provenienza, alle caratteristiche e alla successiva utilizzazione delle materie fecali, cosicché, anche nel caso in esame, tali peculiarità risultano determinanti.

2. Le disposizioni in materia di fertirrigazione hanno una portata derogatoria più ampia rispetto a quella prevista dalla disciplina sui rifiuti, rispetto alla quale è autonoma e indipendente e non richiede che gli effluenti provengano da attività agricola e siano riutilizzati nella stessa attività agricola.

3. La fertirrigazione non deve necessariamente effettuarsi attraverso lo scarico diretto tramite condotta, in quanto la deroga all'ordinaria disciplina è condizionata alla sola effettiva utilizzazione agronomica degli effluenti, in qualunque modo questa avvenga.

4. La pratica della fertirrigazione, la cui disciplina si pone in deroga alla normativa sui rifiuti, rispetto alla quale è autonoma ed indipendente e non richiede che gli effluenti provengano da attività agricola, presuppone l'effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze, la quale implica che essa sia di una qualche utilità per l'attività agronomica e lo stato, le condizioni e le modalità di utilizzazione





delle sostanze compatibili con tale pratica, con la conseguenza che, in difetto, essa resta sottoposta alla disciplina generale sui rifiuti.

Cassazione Penale, Sez. III, 9 febbraio 2012, n. 5039 (Giurisdizione Amministrativa, n. 2/2012, pag. 94/III).

Sanitario – Sanitario U.S.L. – Trattamento economico. Svolgimento mansioni superiori – Espletamento oltre otto mesi – Differenze retributive – Non spettano.

1. Gli atti dell'Azienda sanitaria locale di assegnazione temporanea del personale medico alle funzioni superiori non possono avere validità temporale maggiore di otto mesi (dei quali i primi due non retribuiti), senza essere colpiti da nullità *ex lege*.

Cfr. TAR Latina, 14 febbraio 1997, n. 125; TAR Lazio, Sez. I, 29 maggio 1996, n. 871

TAR Campania – Salerno, Sez. II, 23 marzo 2012, n. 535 (Giurisdizione Amministrativa, n. 3/2012, pag. 583/III).

1. Industria e commercio – Alimenti e bevande – Autorizzazione – Necessità – Art. 64 D.L.vo n. 59 del 2010. 2. Autorizzazione amministrativa – Circolo privato – Natura di esercizio pubblico – Condizione

1. Ai sensi dell'art. 64 D.L.vo 26 marzo 2010 n. 59 l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è ancora assoggettata ad autorizzazione (richiedendosi la S.C.I.A. solo per le ipotesi di trasferimento), in conformità con l'esclusione dettata dall'art. 19 L. 7 agosto 1994 n. 241.

2. Affinché un circolo privato possa essere considerato esercizio pubblico, occorre in particolare che l'accesso sia consentito ad una indistinta generalità di persone, le quali possano fruire dei servizi erogati in seguito ad ammissione, che può anche avvenire a richiesta e dietro pagamento di un canone annuo di importo minimo.

2 - Cfr. TAR Catania, Sez. II, 14 febbraio 2003, n. 228.

TAR Campania – Napoli, Sez. VII, 8 marzo 2012, n. 1202 (Giurisdizione

Amministrativa, n. 3/2012, pag. 565/II).

Animali – Animali randagi – Divieto di somministrazione cibo – Ordinanza sindacale – Illegittimità – Fattispecie.

Posto che nessuna norma di legge fa divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio, è illegittima l'ordinanza rivolta alla popolazione locale tutta, che ciò prevede. *TAR Puglia – Lecce, Sez. I, 22 marzo 2012, n. 525. (Giurisdizione Amministrativa, n. 3/2012, pag. 595/II).*

Igiene e sanità pubbliche – Allevamento di animali – Bovini – Ubicazione – Nelle campagne lontano da abitazioni.

In tema di ricovero e allevamento di animali bovini ai fini dell'applicazione dell'art. 216 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 sulle attività insalubri, ha rilevanza non già la circostanza che l'attività sia industriale, commerciale o agricola, bensì lo scopo perseguito dalla norma, consistente nell'impedire che dallo svolgimento di determinate lavorazioni possa derivare pericolo per la salute dei cittadini; pertanto la suddetta attività deve essere isolata nelle campagne e tenuta lontana dalle abitazioni (e cioè non soltanto dai centri abitati, ma anche i nuclei abitativi di più modesta consistenza) e anche all'interno delle zone agricole l'allevamento deve comunque essere isolato nelle campagne e tenuto lontano dalle abitazioni.

TAR Sicilia Palermo, Sez. II, 4 giugno 2012, n. 1145.

CFR. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 febbraio 1985, n. 67; 14 ottobre 1992, n. 1000; 8 giugno 1998, n. 778, nonché TAR Marche 29 settembre 2000, n. 1376.

Sanitario – Sanitario USL – Trattamento economico – Indennità Specialistica ex art. 116 D.P.R. n. 384 del 1990 – Rideterminazione – Presupposti.

Ai sensi dell'art. 116 D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, ai fini della rideterminazione dell'indennità medica e

specialistica a favore del personale medico e veterinario di ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia, al quale con atto formale dell'Ente, previa selezione, sia affidata la responsabilità di un settore o modulo organizzativo o funzionale all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale è sufficiente il solo possesso dei requisiti soggettivi alla data del 1° dicembre 1990, non essendo l'ulteriore requisito dell'effettivo espletamento delle funzioni previsto dalla norma (ritenuta disposizione eccezionale ad efficacia limitata nel tempo) e, se applicato, si porrebbe in contrasto con la previsione, improntata alla trasparenza della selezione per ottenere l'affidamento del modulo, selezione, cui potrebbero partecipare tutti i medici in possesso dei requisiti, a prescindere dalle funzioni svolte

TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 23 maggio 2012 n. 1023.

CFR. Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6535.

Sanzioni disciplinari – Rapporti col procedimento penale – Autonomia - Criterio di applicazione

Il principio di indipendenza del procedimento disciplinare da quello penale, che implica, nel primo, un autonomo accertamento dei fatti ascritti al dipendente e un'autonoma valutazione dell'incidenza di questi sul rapporto di pubblico impiego in relazione alla loro gravità con la conseguenza che i fatti, anche quando risultino ammessi non possono essere recepiti acriticamente, ma devono essere valutati autonomamente e tale valutazione in rapporto alla sanzione comminata deve emergere da un'esauriva motivazione del provvedimento sanzionatorio.

TAR Calabria, Reggio Calabria, 24 maggio 2012, n. 386.

Le massime sono tratte dalla
Rassegna mensile Giurisdizione
Amministrativa per gentile
concessione della Soc. Edizioni Libria.
www.sentenzeitalia.it

